

del fu Pizzacovino de' Pizzacovini produsse il suo diploma di notaio del 7 Luglio 1315 per ottenere un certificato della sua professione.

324. — 1349, ind. III, Febbraio 23 (m. v.). — c. 173 (168). — Francesco Morosini vescovo di Castello chiede al doge il pagamento dei 12,000 ducati pattuito nel n. 245 e come domanda il n. 322, protestando voler salvi i propri diritti. Il doge risponde non esser tenuto ad alcun pagamento se prima la citata convenzione non è approvata dal papa; avere, ciò non ostante, fatto offrire il pagamento, rifiutato dal vescovo (v. n. 275 e 276); essere sempre pronto ad adempiere i propri doveri nelle vie del diritto (v. n. 325).

Fatto nella Cancelleria ducale. — Testimoni: il vescovo di Trieste, Ermolao Gradenigo, Marco del fu Marino ed Albano Morosini, Iacopo del fu Leonardo Delfino, Marco Zeno, Francesco di Nicolò Soranzo, Nicolò de' Lamberti scriv. duc.

325. — s. d., (1350, Febbraio?). — c. 163 (168) t.^o — Allegazioni prodotte da un procuratore del doge e del comune di Venezia a Ildebrandino vescovo di Padova, giudice delegato dal papa nella questione vertente fra il detto comune e Nicolò Morosini vescovo di Castello, contro quelle prodotte da quest'ultimo. Quali testimoni nella causa si nominano Nascimbene primicerio di Castello e Nicolò pievano di S. Nicolò dei mendicoli (v. n. 322 e 354).

326. — (1350), ind. III, Marzo 15. — c. 164 (169) t.^o — Bertrando patriarca d' Aquileia, rispondendo a lettere del doge, dice che sfratterà tosto le persone inditegli, proponendosi d'intervenire in persona se quei cittadini rifiutassero d'obbedire. Non può dar notizie sugli affari del Friuli, non trovandosi alcuno dei conti di Gorizia.

Data a Sacile.

327. — 1350, ind. III, Marzo 16. — c. 164 (169) t.^o — Privilegio di cittadinanza per dimora di 25 anni rilasciato ad Otterolo Pizolo da Monza.

328. — 1350, Marzo 16. — c. 164 (169) t.^o — Due annotazioni di privilegi simili al precedente, rilasciati a Giovanni Guidolino da Bologna e a Pezino Basevi da Bergamo.

329. — 1350, ind. III, Marzo 16. — c. 165 (170). — Parte presa da un collegio composto del doge, dei consiglieri, dei capi (di quarantia) e dei savi dell'Istria. Si decreta che Franuccio de Tarsia, Nicolò, Facina e Francesco, tutti e tre di Alessio, Diutino e Margarito Peio, Costantino Dazo, Giovanni Rosso, Basico di Basino, Martino di Lio, Pietro di Aldipiero, Bernardo di Silvestro, Zanolino del Bruno, Faccio Grampa, Pietro dall'Argento, Pietro de Otaco, Giannetto de' Tederis, Marigogna d'Adierna, Nicolò e Giovanni di Pellegrino de Spola e Vittore Orso, tutti cittadini di Capodistria, debbano rimanere confinati a Venezia; che debbano venirvi a confine: Guerzolino di Giovanni di ser Guerzi, Nascingnera di Tarsia, Almerico de